

3. STRUTTURA DIRETTIVA E ORGANI DELLA SCUOLA	3. STRUTTURA DIRETTIVA E ORGANI DELLA SCUOLA
<p>1. Le figure direttive e gli organi della scuola che ne assicurano il funzionamento sotto il complessivo profilo didattico, organizzativo e amministrativo sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il direttore della Scuola; - il direttore didattico; - il Consiglio tecnico scientifico; - il Comitato di gestione. <p>2. Il direttore della scuola promuove e assicura tutte le iniziative e azioni necessarie per l'attuazione del presente progetto e per il funzionamento della scuola sotto il complessivo aspetto tecnico amministrativo e organizzativo. Individua pertanto le necessarie azioni, iniziative e attività da sottoporre agli organi di gestione didattico e amministrativo quali: programmi di funzionamento e didattici, definisce il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Comitato di gestione, stipula attraverso il Settore di protezione civile convenzioni con soggetti pubblici e privati per le attività didattiche e di funzionamento della scuola.</p> <p>3. Il direttore didattico presiede a tutte le attività didattiche e formative della scuola, formula gli indirizzi per il corpo docente e non docente e assicura la materiale conduzione della scuola.</p> <p>4. Il Consiglio tecnico scientifico è costituito dal direttore della scuola che lo presiede, dal direttore didattico con funzioni di vice presidente e da n. 3 esperti nei settori formativi, amministrativo, tecnico scientifico e operativo nel campo della protezione civile, da un rappresentante del nucleo stabile di docenza.</p> <p>Il Consiglio tecnico scientifico assolve in particolare ai seguenti compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elabora e formula il piani annuale didattico di lavoro; - elabora i programmi dei corsi, stages, giornate di studio, attività di tutoraggio definendone gli insegnamenti e le modalità attuative, attività di formazione a distanza. - sovrintende alla gestione complessiva dei programmi e dei corsi per assicurare il raggiungimento degli obiettivi. - valuta i risultati dei corsi - propone le docenze (interne ed esterne alla scuola) 	<p>1. (<i>idem</i>)</p> <p>2. (<i>idem</i>)</p> <p>3. (<i>idem</i>)</p> <p>3 bis. Il Direttore della Scuola regionale di protezione civile e il Direttore Didattico durano in carica tre anni decorrenti dall'adozione dei relativi decreti di nomina del Presidente della Giunta regionale.</p> <p>4. Il Consiglio tecnico scientifico è costituito dal direttore della scuola che lo presiede, dal direttore didattico con funzioni di vice presidente e da n. 3 esperti nei settori formativi, amministrativo, tecnico scientifico e operativo nel campo della protezione civile, da un rappresentante del nucleo stabile di docenza.</p> <p>Il Consiglio tecnico scientifico assolve in particolare ai seguenti compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elabora e formula il piani annuale didattico di lavoro; - elabora i programmi dei corsi, stages, giornate di studio, attività di tutoraggio definendone gli insegnamenti e le modalità attuative, attività di formazione a distanza. - sovrintende alla gestione complessiva dei programmi e dei corsi per assicurare il raggiungimento degli obiettivi. - valuta i risultati dei corsi - propone le docenze (interne ed esterne alla scuola)

I componenti del Consiglio tecnico scientifico sono nominati dal presidente della Giunta regionale o in caso di delega dall'Assessore regionale alla protezione civile.

5. Il Comitato di gestione è composto da n. 3 membri: Il direttore della scuola, il dirigente del Settore regionale di programmazione interventi di protezione civile sul territorio o suo delegato e dal coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento Ecologia, tutela dell'Ambiente e protezione civile.

Il comitato di gestione ha i seguenti compiti:

- discute recepisce il piano annuale delle attività didattiche proposte dal Consiglio tecnico scientifico.
- Formula proposte al Settore regionale di programmazione interventi di protezione civile sul territorio per il bilancio preventivo di funzionamento della scuola.
- designa i docenti o consulenti esperti esterni per aspetti specialistici.
- discute e approva il bilancio consuntivo.

Gli esperti, componenti del Consiglio tecnico scientifico, sono nominati dal Presidente della Giunta regionale o, in caso di delega, dall'Assessore regionale alla protezione civile.

I predetti componenti durano in carica tre anni decorrenti dall'adozione del decreto del Presidente della Giunta regionale di nomina del Consiglio Tecnico Scientifico.

Se nel corso dell'espletamento dell'incarico vengono a mancare uno o più degli esperti componenti del Consiglio, alla nomina del sostituto provvede con proprio decreto il Presidente della Giunta regionale.

Il sostituto così nominato scadrà al termine di scadenza naturale previsto per l'organo.

5. Il Comitato di gestione è composto da n. 3 membri: L'Assessore alla Protezione Civile, il direttore della scuola e dal dirigente del Settore regionale di programmazione interventi di protezione civile sul territorio o suo delegato.

Il comitato di gestione ha i seguenti compiti:

- discute recepisce il piano annuale delle attività didattiche proposte dal Consiglio tecnico scientifico;
- Formula proposte al Settore regionale di programmazione interventi di protezione civile sul territorio per il bilancio preventivo di funzionamento della scuola;
- designa i docenti o consulenti esperti esterni per aspetti specialistici;
- discute e approva il bilancio consuntivo.

6. Qualora, a causa di impedimento di uno o più dei soggetti nominati ai sensi della presente disposizione, non sia possibile assicurare il funzionamento dell'organo o della figura direttiva cui sono preposti, i compiti attribuiti vengono svolti in via temporanea, e nelle more dell'adozione del decreto presidenziale di sostituzione, dal Comitato di gestione.

